

DISCIPLINARE DI GARA

NUOVA INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER SERVIZI ASSICURATIVI PER L'UNIONE TERRE DI PIANURA, PER I COMUNI ADERENTI E CONVENZIONATI

Indice

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione.....	5
1.2 Dotazioni tecniche.....	6
1.3 Identificazione.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 Documenti di gara.....	8
2.2 Chiarimenti e rettifiche.....	9
2.3 Comunicazioni.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1 Durata.....	11
3.2 Revisione prezzi.....	11
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	15
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	16
6.1 Requisiti di idoneità professionale.....	17
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	17
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	18
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE e Coassicurazioni.....	19
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	20
7. AVVALIMENTO.....	20
8. SUBAPPALTO.....	22

9. omissis.....	22
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	22
11. SOPRALLUOGO.....	26
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	26
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	29
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	31
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	31
15.2 Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14.....	35
15.3 Documentazione in caso di avvalimento.....	35
15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	36
15.5 Patto di integrità e clausola di salvaguardia.....	38
16. OFFERTA TECNICA.....	38
17. OFFERTA ECONOMICA.....	40
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	41
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	41
18.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti relativi all'offerta tecnica.....	41
18.3 Metodo di attribuzione dei coefficienti relativi all'offerta economica.....	43
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	43
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	44
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	44
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	45
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	45
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	47
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	47
25. OBBLIGHI RELATIVI A TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	49
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	50
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	50
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	51
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	51

PREMESSE

Il Servizio gare e contratti dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, in esecuzione della determinazione n. 66 del 21/02/2024 bandisce una procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi. **La presente costituisce nuova indizione della gara pubblicata in data 2/02/2024 e revocata, con la medesima determinazione n. 66/2024, a causa di un errore materiale nel valore del lotto n. 4.**

Le due procedure sono del tutto identiche ad eccezione:

- della correzione del valore del lotto 4;
- dell'assunzione di nuovi codici CIG;
- della allegazione di una statistica sinistri più aggiornata per il lotto 1.

La presente procedura è dichiarata urgente stante la necessità di avviare i contratti entro il 30/04/2024.

Il presente Disciplinare è conforme al bando-tipo ANAC n. 1/2023 a cui sono stati apportati gli adeguamenti ritenuti necessari dalla Centrale di Committenza. In ogni caso, ai fini della gara in oggetto fa fede quanto contenuto nel presente Disciplinare.

La procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale certificata Acquisti Telematici Emilia-Romagna SATER (di seguito Piattaforma) accessibile da <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> e conforme alla normativa vigente. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Centrale di Committenza: Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato 199, Granarolo dell'Emilia (Bo) – Tel. 051 600341 – E-mail: garecontratti@terredipianura.it, PEC: tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it.

Stazione Appaltante:

- Comune di Baricella - Via Roma 76, Baricella (Bologna) - C.F. 01042180370.
- Comune di Budrio - Piazza Filopanti 11, Budrio (Bologna) - C.F. 00469720379.
- Comune di Granarolo dell'Emilia - Via San Donato 199, Granarolo dell'Emilia (Bologna) - C.F. 80008270375.
- Comune di Malalbergo - Piazza Unità d'Italia 2, Malalbergo (Bologna) - C.F. 80008310379.
- Comune di Minerbio - Via Garibaldi 44, Minerbio (Bologna) - C.F. 01042870376.
- Unione Terre di Pianura - Via San Donato n. 199, Granarolo dell'Emilia (BO) - C.F. 03014291201.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il servizio è suddiviso in n. 4 lotti prestazionali, in base alla tipologia assicurativa. Ciascun lotto prestazionale è a sua volta suddiviso in sub-lotti funzionali, in base alla Stazione Appaltante. Tutti i sub-lotti funzionali facenti parte di un medesimo lotto prestazionale saranno aggiudicati congiuntamente. Le prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo a ciascun lotto:

N. CIG	Lotto – Servizio assicurativo	CPV
B0787FA5E4	Lotto 1 – All Risks danni al patrimonio	66515000-3
B0787FB6B7	Lotto 2 – Responsabilità civile (RCT/O)	66516400-4
B0787FC78A	Lotto 3 – RCP Patrimoniale verso terzi	66516000-0
B0787FD85D	Lotto 4 – Assicurazione delle spese legali e peritali	66513100-0

La gara verrà aggiudicata per sub-lotti distinti e ciascuna Stazione Appaltante stipulerà un contratto autonomo con l'aggiudicatario del sub-lotto. Per ciascuna Stazione Appaltante dovrà essere fornita una separata garanzia definitiva. L'esercizio delle opzioni di cui al presente Capitolato avverrà con riferimento a ciascun autonomo contratto. È espressamente esclusa qualsiasi forma di responsabilità solidale tra le Stazioni Appaltanti.

Le Stazioni Appaltanti, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, si avvalgono dell'assistenza e consulenza della Società di Brokeraggio assicurativo Willis Italia S.p.A. L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti, nella misura indicata all'interno di ciascun capitolato Tecnico.

Ciascun concorrente potrà partecipare per uno o più lotti. Qualora partecipi su più lotti, in modo singolo, raggruppato o in altra forma, anche con soggetti diversi, la capacità/qualificazione totale dell'operatore economico medesimo deve essere in grado di coprire la somma totale dei requisiti spesi dal medesimo per la partecipazione ai diversi lotti. La spendita del medesimo requisito in più situazioni non sarà ammessa.

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Responsabile del Settore CUC e progettazione dell'Unione Terre di Pianura, Dr.ssa Silvia Fantazzini.

Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è:

- per i sub-lotti relativi al Comune di Baricella: Dr. Emidio Cellini
- per i sub-lotti relativi al Comune di Budrio: Dr. Francesco Palladino,
- per i sub-lotti relativi al Comune di Granarolo dell'Emilia: Dr.ssa Monica Landini
- per i sub-lotti relativi al Comune di Malalbergo: Rag. Cristina Brandola
- per i sub-lotti relativi al Comune di Minerbio: Dr. Aniello Iaccarino
- per i sub-lotti relativi all'Unione Terre di Pianura: Dr. Massimiliano Tundo

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Centrale di committenza non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel "Regolamento di Utilizzo".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale

di committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Centrale di Committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regolamento di Utilizzo", disponibile sul sito accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/registrazione>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>. Di norma l'ultimo venerdì di ogni mese la piattaforma non è accessibile causa manutenzione a partire dalle ore 13.00.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata di seguito e nelle "Guide all'uso del sistema" accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad

- operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la registrazione alla piattaforma SATER con le modalità indicate nelle "Guide all'uso del Sistema" accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. La registrazione è gratuita.

La registrazione alla piattaforma deve essere richiesta unicamente da un Legale Rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'identificazione avviene tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) (l'accesso tramite SPID è possibile solo per gli utenti già abilitati).

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della piattaforma dall'account ad esso riconducibile; ogni azione inerente l'account all'interno della piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite comunicazione o pubblicazione nella piattaforma.

ATTENZIONE: L'inserimento nella piattaforma SATER delle offerte può richiedere tempo, pertanto si raccomanda di attivarsi con congruo anticipo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto, comprensivo dei seguenti documenti:
 - 1.1. relazione tecnico illustrativa – stato dei rischi (una per ciascun Ente),
 - 1.2. capitolato speciale descrittivo e prestazionale (uno per ciascun lotto),
 - 1.3. report dei sinistri (uno per ciascun lotto, suddiviso per Ente assicurato),
 - 1.4. Elenco immobili (uno per ciascun Ente assicurato),
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara e relativo Allegato A (Criteri di valutazione);
4. Modello I – Domanda di partecipazione;
5. DGUE (compilabile direttamente nella piattaforma);
6. Patto d'integrità
7. Modello II – Offerta tecnica (uno per ciascun lotto);
8. Modello III – Offerta economica (uno per ciascun lotto).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Centrale di Committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente", al link <https://www.terredipianura.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara> e su <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> nella sezione Bandi altri enti.

2.2 Chiarimenti e rettifiche

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la Piattaforma **entro le ore 12.00 del 27/02/2024**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, nonché eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno fornite entro il **1/03/2024**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Centrale di Committenza e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Centrale di Committenza provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi per l'Unione dei Comuni Terre di Pianura, per i Comuni aderenti e per il Comune di Budrio.

L'appalto è suddiviso in lotti prestazionali, che a sua volta sono suddivisi in sub-lotti funzionali, come da tabella seguente. Tutti i sub-lotti funzionali facenti parte di un medesimo lotto prestazionale saranno aggiudicati congiuntamente.

Ogni Stazione Appaltante stipulerà separatamente il contratto relativo al sub-lotto.

L'importo globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, comprensivo dell'opzione dell'opzione di proroga tecnica è pari ad **€ 2.138.900,00** come di seguito dettagliato.

Lotto	Denominazione	Valore annuo presunto	Valore contrattuale	Opzione proroga per ulteriori 6 mesi	Valore globale presunto
1	All Risks Danni al patrimonio	€ 156.000,00	€ 780.000,00	€ 78.000,00	€ 858.000,00
2	Responsabilità civile (RCT/O)	€ 138.000,00	€ 690.000,00	€ 69.000,00	€ 759.000,00
3	RC Patrimoniale verso terzi	€ 25.200,00	€ 92.400,00	€ 12.600,00	€ 105.000,00
4	Assicurazione delle spese legali e peritali	€ 75.800,00	€ 379.000,00	€ 37.900,00	€ 416.900,00
	TOTALE	€ 395.000,00	€ 1.941.400,00	€ 197.500,00	€ 2.138.900,00

Gli importi sotto indicati costituiscono basi di gara per ciascun sub-lotto, pertanto nel formulare il ribasso complessivo per il lotto, il concorrente dovrà tenere conto che i premi annui totali a carico di ciascun Comune non potranno eccedere tali cifre:

	Lotto 1		Lotto 2		Lotto 3		Lotto 4	
Comune di Baricella	Sub-lotto 1.1	€ 24.000,00	Sub-lotto 2.1	€ 20.000,00	Sub-lotto 3.1	€ 4.000,00	Sub-lotto 4.1	€ 8.500,00
Comune di Budrio	Sub-lotto 1.2	€ 46.000,00	Sub-lotto 2.2	€ 35.000,00	Sub-lotto 3.2	€ 4.500,00	Sub-lotto 4.2	€ 16.000,00
Comune di Granarolo dell'Emilia	Sub-lotto 1-3	€ 32.000,00	Sub-lotto 3.3	€ 25.000,00	Sub-lotto 3.3	€ 4.000,00	Sub-lotto 4.3	€ 17.300,00
Comune di Malalbergo	Sub-lotto 1.4	€ 24.000,00	Sub-lotto 2.4	€ 17.000,00	Sub-lotto 3.4	€ 4.000,00	Sub-lotto 4.4	€ 7.000,00
Comune di Minerbio	Sub-lotto 1.5	€ 30.000,00	Sub-lotto 2.5	€ 20.000,00	Sub-lotto 3.5	€ 4.000,00	Sub-lotto 4.5	€ 15.000,00
Unione Terre di Pianura	Sub-lotto 1.6	//	Sub-lotto 2.6	€ 21.000,00	Sub-lotto 3.6	€ 4.700,00	Sub-lotto 4.6	€ 12.000,00
TOTALE		€ 156.000,00		€ 138.000,00		€ 25.200,00		€ 75.800,00

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari al valore del premio annuo indicato in offerta economica per la durata del contratto, come indicata al paragrafo 3.1

Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nei Capitolati Speciali di polizza e nei relativi allegati.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice i costi della manodopera e l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non sono indicati in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto essendo di natura intellettuale nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

L'appalto è finanziato con risorse proprie delle Stazioni Appaltanti.

Tutti gli importi indicati sono lordi, comprensivi di imposte.

3.1 Durata

La durata dell'appalto è di **5 anni per i Lotti 1, 2 e 4**, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.04.2024 fino alle ore 24.00 del 30.04.2029 e di **3 anni e 8 mesi** per il Lotto 3, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.04.2024, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2027, fatta salva l'opzione di proroga di cui sotto.

3.2 Revisione prezzi

La revisione prezzi non è applicabile ai contratti in oggetto stante la loro natura aleatoria.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto

L'importo stimato di tale opzione è pari a:

- Lotto 1 € 78.000,00;
- Lotto 2 € 69.000,00;
- Lotto 3 € 12.600,00;
- Lotto 4 € 37.900,00;

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore **almeno 15 giorni** prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

E' ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione, alle condizioni della specifica clausola del capitolato speciale di polizza.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

Alla luce del fatto che ciascun sub-lotto darà origine a un separato contratto, per garantire il permanere della condizione di raggruppamento anche in fase di esecuzione, non sono ammessi raggruppamenti di tipo verticale: per ciascun sub-lotto l'esecuzione dovrà essere assunta in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e per una quota minima del 10% da ciascuna mandante.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Centrale di Committenza accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Centrale di Committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico 2.0 (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Centrale di Committenza.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Centrale di Committenza.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Centrale di Committenza ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Centrale di Committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Centrale di Committenza e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico è tenuto, inoltre, ad indicare e dichiarare, già nella domanda di partecipazione (Modulo I), quali documenti ha provveduto ad inserire nel FVOE 2.0.

Qualora disservizi informatici del portale non consentano di fare le verifiche mediante FVOE 2.0, si procederà mediante richiesta diretta agli Enti competenti all'emissione dei certificati.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **iscrizione** nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerente con la presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Centrale di Committenza tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili (registro commerciale o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato di stabilimento).

- b) Possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per i quali si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii..

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) Detenere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, oppure operare in regime di libera prestazione di servizi (LPS) nel rispetto della vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa (in caso di partecipazione di Società in libera prestazione di servizi la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana, e l'istanza di partecipazione dovrà essere tassativamente corredata della indicazione delle strutture e dei punti di contatto per la gestione dei contratti e dei sinistri).

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) Avere realizzato una **raccolta premi complessiva nel ramo** per il quale l'Operatore Economico intende presentare offerta, nel triennio 2020/2021/2022, non inferiore a quanto di seguito riportato per ogni singolo lotto IVA esclusa;

	Descrizione del servizio	Requisito raccolta premi per Lotto
Lotto 1	All Risks patrimonio immobile e mobile	€ 500.000,00
Lotto 2	RCT/O Responsabilità civile verso terzi	€ 500.000,00
Lotto 3	RCP Patrimoniale attività istituzionali	€ 100.000,00
Lotto 4	Assicurazione delle spese legali e peritali	€ 200.000,00

Qualora l'Operatore Economico presenti offerta per più lotti, i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti per ogni singolo lotto per il quale si presenta offerta.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, recanti l'indicazione della raccolta globale premi rami nel triennio considerato nel ramo oggetto di offerta.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a)** Aver stipulato negli ultimi tre anni (2021/2022/2023) almeno n. 2 contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quello di gara, e riferiti al ramo assicurativo del lotto per il quale si presenta offerta, reso a favore di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs n. 165/2001 e/o Privati, intendendosi che l'operatore economico deve avere stipulato almeno n. 2 contratti assicurativi aventi oggetto il servizio per il quale si presenta offerta, che abbiano decorrenza nel triennio indicato (e che siano conclusi, oppure in corso di validità) e di durata contrattuale non inferiore a 12 mesi.

Qualora l'Operatore economico presenti offerta per più lotti, il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto per ogni singolo lotto per il quale si presenta offerta.

La comprova del requisito, è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione / ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle

stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- copia della scheda amministrativa dei contratti stipulati, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio siglata dall'O.E. che ne attesti la validità.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE e Coassicurazioni

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisito di idoneità professionale

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese di cui all'**articolo 6.1 lett. a), b) e c)** deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE/Coassicurazione anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito relativo alla raccolta premi di cui all'**articolo 6.2 lettera a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'esecuzione di servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice,

si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1. lettera a), b) e c) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito esclusivamente in relazione alle seguenti prestazioni: gestione dei sinistri, attività peritali, altri atti diversi dalla copertura del rischio.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. omissis

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 1 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad:

- lotto n. 1 € 17.160,00;
- lotto n. 2 € 15.180,00;

- lotto n. 3 € 2.100,00;
- lotto n. 4 € 8.008,00;

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente **sotto forma di cauzione o di fideiussione**.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto CARISBO – Filiale Piazza Cavour – IBAN: IT 98 C 06385 02437 100000300324 intestato ad Unione Terre di Pianura recante la causale "Cauzione provvisoria gara servizi assicurativi lotti n.....";

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 20% in caso di possesso di certificazione **UNI/PdR 125**. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **tramite la piattaforma digitale PagoPA**, secondo le modalità di cui alla delibera n. 621/2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	B0787FA5E4	€ 90,00
2	B0787FB6B7	€ 77,00
3	B0787FC78A	Esente
4	B0787FD85D	€ 33,00

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE 2.0 ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non regolarizzi e non trasmetta la ricevuta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 7/03/2024** a pena di irricevibilità. **La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100Mb per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati .pdf, .p7m (e nei casi consentiti dalla Piattaforma file compressi .7z, .rar, .zip).

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata mediante la Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nelle guide all'uso della piattaforma, accessibili dal sito indicato al paragrafo 1.1 del presente Disciplinare.

L'offerta è composta da:

- A) Documentazione amministrativa;
- B) Offerta tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare,
- C) Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione del patto d'integrità e il difetto di sottoscrizione dello stesso sono sanabili;
- la mancata presentazione (o la presentazione priva di sottoscrizione) del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato è sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti entro tale termine. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono

opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);

- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- è sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.);
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando;

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le integrazioni vanno presentate tramite la Piattaforma rispondendo alla comunicazione di soccorso istruttorio inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e sarà poi regolarizzata ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione (**Modello I**);
2. **DGUE** (compilabile direttamente sulla Piattaforma);
3. Eventuale procura;
4. **Garanzia** provvisoria;
5. Documentazione richiesta in caso di **avvalimento**, di cui al punto 15.3;
6. Documentazione per i soggetti **associati**, di cui al punto 15.4;
7. **Patto di integrità** presentato e sottoscritto da tutti gli operatori economici che fanno parte della compagine partecipativa, inclusi gli ausiliari.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **Modello I**, allegato al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di **esclusione ai sensi** degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quali lotti concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante (le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e di assumersi l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto di affidamento alle condizioni indicate nel capitolato speciale d'appalto, negli elaborati di progetto nonché alle condizioni previste dalla disciplina vigente in materia;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalle stazioni appaltanti come indicato al punto 26 del presente disciplinare e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lettera b), c), d) del Codice, dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda **copia conforme all'originale della procura**. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.1.1 Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite:

- F24,
- bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate
- per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può **acquistare la marca da bollo** da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di **esenzione** il concorrente indica la norma da cui deriva l'esenzione all'interno del **Modello I**.

15.2 Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del **DGUE**.

Il concorrente **per ciascun ausiliario** allega:

- 1) Dichiarazione di avvalimento: dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) Contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per accordi di coassicurazione

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) l'impegno, in caso di aggiudicazione, all'assunzione del rischio in coassicurazione e alla formalizzazione del relativo accordo, con indicazione della compagnia delegataria;

- b) la quota percentuale di rischio assunto da ciascun partecipante all'accordo per ciascun Lotto cui si partecipa.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni sottoscritta con firma digitale, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 Patto di integrità e clausola di salvaguardia

L'Operatore economico ha l'obbligo di presentare, unitamente all'offerta, il Patto d'integrità allegato, debitamente sottoscritto per accettazione.

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico interessato.

Nel caso in cui la Centrale di Committenza o la Stazione Appaltante vengano a conoscenza e successivamente accertino il mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della garanzia provvisoria;
- se la verifica viene fatta dopo l'aggiudicazione, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
- se la verifica viene fatta dopo la stipula, risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno. Sono fatte salve, altresì, le specifiche sanzioni previste per l'ipotesi di violazione del c.d. divieto di pantouflage dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, per ogni lotto cui partecipa, la documentazione relativa all'offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione** il Modello II, contenente le proposte che intende offrire per ciascun lotto.

N.B.: Per ciascun criterio, ad eccezione delle varianti libere, va indicato unicamente il dato richiesto oppure barrata la scelta tra le opzioni date. Non

è ammessa l'allegazione di documentazione ulteriore e qualora questa venga allegata, oppure qualora vengano inserite note o rimandi nei campi compilati, l'offerta potrà essere esclusa in quanto condizionata.

PER TUTTI I CRITERI DI TUTTI I LOTTI LA MANCATA COMPILAZIONE DEL RELATIVO CAMPO CORRISPONDE ALLA VOLONTÀ DI NON OFFRIRE VARIANTI E PERTANTO ALL'INTEGRALE ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE.

Gli elementi/criteri nonché tutti i dati necessari alla formulazione dell'offerta tecnica sono contenuti **nell'allegato A** al disciplinare.

Per ciascun elemento la Commissione valuterà unicamente il contenuto del relativo paragrafo. Ciascun paragrafo dovrà essere di lunghezza non superiore al numero di facciate A4 indicato in tabella. Si invita a non utilizzare un carattere inferiore ad Arial 12 o equivalente o una spaziatura carattere ridotta, al fine di non compromettere la leggibilità dell'offerta. Le pagine eccedenti la lunghezza massima consentita non saranno valutate. Eventuali allegati non saranno valutati.

Qualora le caratteristiche, tecniche e organizzative non emergano chiaramente dalla documentazione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio.

Saranno valutati esclusivamente gli aspetti migliorativi rispetto ai contenuti del Capitolato.

La documentazione dell'offerta tecnica non dovrà contenere elementi che facciano parte dell'offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da **riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. La mancata allegazione varrà come assenso all'accesso agli atti nei confronti dell'intero contenuto dell'offerta.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, per ogni lotto cui partecipa, l'offerta economica, compilando sia gli appositi campi direttamente sulla Piattaforma, sia il modello III allegato al presente Disciplinare di gara. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **premio annuo lordo offerto**, da inserire direttamente nella Piattaforma compilando il campo "PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA" (la descrizione è data dalla piattaforma SATER e non è modificabile, l'importo da indicare è comunque il premio offerto al lordo delle imposte **per l'intera durata della polizza, cioè 5 anni per i Lotti 1, 2, 4 e 3 anni e 8 mesi per il Lotto 3**). Di seguito il riepilogo delle basi di gara per lotto:

Lotto	Descrizione servizio assicurativo	Premio pluriennale lordo a base di gara
1	All Risks patrimonio immobile e mobile	€ 780.000,00
2	RCT/O Responsabilità civile verso terzi	€ 690.000,00
3	RCP Patrimoniale attività istituzionali	€ 92.400,00
4	Assicurazione delle spese legali e peritali	€ 379.000,00

- b) modulo di offerta economica (Modello III), da allegare compilato e sottoscritto.

N.B.: Nel Modello III va indicato il premio annuale. Nella Piattaforma va indicato il premio pluriennale (per l'intero periodo contrattuale esclusa la proroga, cioè 5 anni per i Lotti 1, 2, 4 e 3 anni e 8 mesi per il Lotto 3).

I valori indicati nel Modello III dovranno essere coerenti con il premio pluriennale inserito nella Piattaforma.

In ogni caso, ai fini della aggiudicazione verrà preso in considerazione unicamente il premio pluriennale (comprensivo di imposte) che verrà inserito nella Piattaforma. In caso di discordanza tra il premio indicato nella Piattaforma e il premio annuale o gli altri importi indicati nel Modello III, prima della stipula dei contratti d'ufficio questi ultimi verranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. Sono inammissibili le offerte economiche che superino la base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'**Allegato A** al disciplinare di gara con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Non è prevista una soglia di sbarramento sul punteggio tecnico.

18.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti relativi all'offerta tecnica

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella di cui all'**Allegato A** è attribuito, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, sulla base dei seguenti coefficienti definitivi (non soggetti a riparametrazione):

Apprezzamento della variante contenuta nell'offerta tecnica	Coefficiente
Nessuna variante	1,00
Variante ininfluyente: la variante che non comporta modifiche ai contenuti di garanzia espressi con il capitolato tecnico, ma si limita a precisare o riformulare una clausola od un elemento contrattuale tale da mantenere inalterato il contenuto qualitativo della garanzia di cui allo schema contrattuale del capitolato tecnico di polizza.	0,99
Variante lieve: la variante che interviene e modifica l'estensione\i di rischi specifici dell'attività oggetto della copertura, con contenuta potenzialità di danno in termini di entità, e di verifica sporadica; l'introduzione o l'incremento di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato di entità limitata e tollerabile che non interessano le garanzie e i contenuti principali della prestazione assicurativa prevista dal capitolato tecnico; si intende lieve anche la variante che limita modalità e prescrizioni gestionali od operative del servizio, pur salvaguardandone gli elementi prevalenti di buona e semplificata gestione.	da 0,80 a 0,98
Variante media: la variante che interviene e modifica il contenuto di garanzie circostanziate o somme assicurate afferenti rischi specifici con potenzialità e frequenza di danno circoscritta, e che non rientrano tra i contenuti prevalenti dell'oggetto della garanzia; l'introduzione o l'incremento di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato su garanzie di media frequenza, seppure di entità limitata e di tolleranza compatibile con il contenuto della prestazione assicurativa di quella specifica garanzia e di impatto economico contenuto per l'assicurato; si intende di media entità anche la variante che limita in modo significativo modalità gestionali od operative del contratto, finalizzate a facilitarne la semplificata ed agevole esecuzione e gestione.	da 0,60 a 0,79
Variante significativa: la variante che interviene e modifica in termini significativi garanzie circostanziate o somme assicurate afferenti rischi specifici con significativa potenzialità e frequenza di danno, che rappresentano elementi sensibili dell'oggetto della garanzia; l'introduzione di scoperti o di franchigie a carico dell'assicurato di entità significativa e di impatto economico consistente per l'assicurato.	da 0,40 a 0,59
Variante grave: la variante che opera una riduzione significativa o la totale abrogazione di garanzie specifiche, o la consistente limitazione di somme garantite o massimali assicurati incidenti su rischi specifici con elevata potenzialità di danno; da ritenersi grave anche la riduzione o la totale abrogazione di garanzie inerenti obbligazioni contrattuali o di legge di una amministrazione. La variante grave è tale da limitare significativamente la garanzia o alcune delle garanzie più rilevanti di cui al capitolato tecnico di gara.	da 0,00 a 0,39

Le varianti libere sono concepite come PEGGIORATIVE. Non sono valutate varianti libere migliorative.

Per ciascuna variante libera può essere proposta solo una modifica al Capitolato. Le modifiche successive alla prima saranno considerate non apposte e il contratto riporterà le clausole come previste in Capitolato.

A ciascuno degli **elementi quantitativi e tabellari** cui è assegnato un punteggio nelle colonne "Q" e "T" della tabella di cui all'**Allegato A**, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo precisato nella medesima tabella.

Non si applica riparametrazione.

Il coefficiente ottenuto sarà arrotondato dalla piattaforma Sater.

18.3 Metodo di attribuzione dei coefficienti relativi all'offerta economica

All'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = P_{min} / P_i$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

P_{min} = premio più basso (migliore offerta);

P_i = premio offerto dal concorrente i-esimo.

Il coefficiente ottenuto sarà arrotondato dalla piattaforma Sater.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi	=	coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni	=	coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa	=	peso criterio di valutazione a;
Pb	=	peso criterio di valutazione b;
Pn	=	peso criterio di valutazione n.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione di gara avrà luogo il giorno **8/03/2024 alle ore 9.00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

E' consentito il collegamento dei concorrenti da remoto al fine di visualizzare le operazioni compiute mediante la "seduta virtuale".

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento di gara, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 , se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del procedimento di gara abiliterà la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, sulla piattaforma per l'apertura della documentazione tecnica.

La Commissione giudicatrice, procede all'apertura delle offerte presentate e alla verifica formale della documentazione.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte dal presente Disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il Responsabile della procedura di gara procederà, con l'atto di approvazione dei verbali di gara, ad approvare l'**esclusione** e a comunicarla ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità ogni offerta che appaia anormalmente bassa in base alle condizioni del mercato. Si presume anormalmente bassa l'offerta che, senza prevedere limitazioni alle garanzie in offerta tecnica, propone un ribasso superiore al 30% rispetto alla base di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il RUP può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, e comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata con la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

I contratti, uno per ciascun sub-lotto, saranno stipulati in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI A TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito:

Unione Comuni Terre di Pianura – Comune di Baricella – Comune di Granarolo dell'Emilia – Comune di Malalbergo – Comune di Minerbio:

[http://unione.terredipianura.it/L190/sezione/show/2185?](http://unione.terredipianura.it/L190/sezione/show/2185?sort=&search=&idSezione=2097&activePage=)

[sort=&search=&idSezione=2097&activePage=](http://unione.terredipianura.it/L190/?id=&sort=&idSezione=12221)

<http://unione.terredipianura.it/L190/?id=&sort=&idSezione=12221>

Comune di Budrio:

[http://unione.terredipianura.it/L190/sezione/show/2185?](http://unione.terredipianura.it/L190/sezione/show/2185?sort=&search=&idSezione=2097&activePage=)

[sort=&search=&idSezione=2097&activePage=](https://www.comune.budrio.bo.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/2021#158412)

<https://www.comune.budrio.bo.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/2021#158412>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso la piattaforma secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo di SATER "richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici oppure tramite PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna (Via D'Azeglio n. 54, 40123 Bologna, Tel. 051/42.93.101, <http://www.giustizia-amministrativa.it>).

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della predetta procedura ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto e di pervenire all'affidamento del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara

In particolare la Stazione Appaltante raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- Dati personali (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- Dati giudiziari, di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e

temporali di volta in volta individuati.

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti alla Centrale di committenza saranno comunicati alla Stazione Appaltante per la sottoscrizione dei relativi contratti e per i relativi adempimenti di legge.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet: <https://www.terredipianura.it> e gli altri strumenti obbligatori di pubblicazione degli esiti di gara.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <https://www.terredipianura.it>, sezione Amministrazione Trasparente, e gli altri strumenti obbligatori di pubblicazione degli esiti di gara.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione efficace per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Stazione Appaltante e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta

pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Unione dei Comuni Terre di Pianura – Via San Donato n. 199 – 40065 Granarolo dell'Emilia (Bo), pec: unioneterredipianura@cert.provincia.bo.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Unione dei Comuni Terre di Pianura.

Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer): STUDIO LEGALE WILDSIDE HUMAN FIRST - Indirizzo: Via Cairoli n. 9 - 40121 - Bologna BO - Tel: 051 0263896 - Email: privacy@wslegal.it - P.IVA: 03728291208

Referente: Avv. Sofia Piermattei

Granarolo dell'Emilia, 21 Febbraio 2024

La Responsabile del Settore
Dr.ssa Silvia Fantazzini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.